COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 12 luglio 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **dodici** del mese di **luglio** alle ore **09,10** in San Marco Argentano e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1.	TERMINE	Alberto	presente
2.	ARGONDIZZO	Michele	presente
3.	ARTUSI	Leonilda	presente
4.	BRUNO	Federico	presente
5.	CRISTOFARO	Glauca	presente
6.	CUPONE	Antonio	presente
7.	DI CIANNI	Anna Maria	presente
8.	DIODATO	Domenico	presente
9.	IANNOCCARO	Antonella	assente
10.	LANZILLOTTA	Fernando	presente
11.	LOMBARDI	Piergiuseppe	presente
12.	MARIOTTI	Virginia	presente
13.	MARTINO	Ermanno	presente
14.	MILETI	Ernesto	presente
15.	MOLLO	Giuseppe	presente
16.	SERRA	Giulio	presente
17.	SOLAMO	Alessandra	presente

TOTALE PRESENTI n. 16
TOTALE ASSENTI n. 1

Partecipa il Segretario comunale dr. Antonio Coscarelli, incaricato della redazione del verbale della seduta.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Fernando Lanzillotta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall'anno 2012;

Rilevato che il nuovo tributo sostituisce, tra l'altro, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504;

Atteso che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;

Dato Atto che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, dai richiamati artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504 (norma istitutiva dell'ICI)a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

Dato Atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. N. 23/2011, stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- a. disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- b. i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

Preso Atto che:

- il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato prorogato al 31.08.2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 20.giugno 2012;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di San Marco Argentano, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di San Marco Argentano;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6‰, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) Aliquota di base 7,6%: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 3%
- 2) Aliquota abitazione principale 4%: variabile in aumento o in diminuzione nel limite del 2%
- 3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2%: riducibile fino all'1%

4) I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 4‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico di cui al D.P.R. 917/1986;

Rimarcato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base di \in 200,00, non può superare l'importo massimo di \in 400,00, che si considera, pertanto, aggiuntivo rispetto a detta detrazione;

Dato Atto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Preso Atto che i Comuni ai sensi dell'art.13 comma 10 per come modificato dall'art.4 del D..L. n.16 del 2012 possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o do usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Che, comunque, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,6‰. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste,nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare l'art. 52;

Valutate le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

Ritenuto , sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l'esercizio finanziario 2012, e sulla scorta di quanto previsto dal comma 6 del richiamato art.13, di adottare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze : aliquota dello 0,4%;
- per le aree fabbricabili e i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B e C,: aliquota dello 0,86%;
- per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D prevedere un'aliquota differenziata pari al 0,91 %;

Ritenuto altresì di stabilire, per l'anno 2012, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Rilevato che l'allegato Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere sperimentale dell'imposta disciplinata;

Tenuto Conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria e segnatamente

gli articoli 8 e 9 del D.L. N. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. N. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge N. 214/2011, nonché la Legge N. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente");

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali il cui resoconto è riportato in atti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto dell'avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all'art.49 del d.lgs 267/2000;

Con votazione resa in forma palese:

Presenti 16.

Votanti 16,

Contrari 7 (Mariotti, Mollo, Artusi, Serra, Mileti, Di Cianni, Artusi,)

Favorevoli 9:

DELIBERA

LA NARRATIVA che precede , interamente confermata , forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012 e che le sue previsioni saranno oggetto di ricognizione annuale in virtù del carattere sperimentale dell'imposta disciplinata;

DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:

- abitazione principale e le relative pertinenze aliquota dello 0,4%;
- aree fabbricabili e i restanti fabbricati dei gruppi catastali A, B e C,'aliquota dello 0.86%:
- per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D prevedere un'aliquota differenziata pari al 0,91%;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;

DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento, mentre per gli aspetti non suscettibili di regolamentazione discrezionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente

DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, giusta separata votazione: *Presenti* **16**, *Votanti* **16**, *Favorevoli* **9**, Contrari **5** (*Mariotti*, *Mollo*, *Artusi*, *Serra*, *Mileti*, *Artusi*, *Di Cianni*).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Fi.to Dr. Antonio Coscarelli Il Presidente Fi.to Fernando Lanzillotta

PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

•

PER LA REGOLARITA' TECNICA – Ufficio Tributi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

OSSERVAZIONI: NESSUNA.

MOTIVAZIONE: "Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile Del Servizio D.ssa Giuseppina Quintieri

PER LA REGOLARITA' TECNICO CONTABILE – UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.

OSSERVAZIONI : NESSUNA.

MOTIVAZIONE: "Per relationem" con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile Dell'Ufficio Ragioneria Dr.ssa Maria Dolores Barletta

Il dipendente delegato Venerand	la Mazza, visti gli atti di uffic	cio
---------------------------------	-----------------------------------	-----

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

San Marco Argentano, li 07/08/2012.

Il Dipendente Delegato Veneranda Mazza

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 07/08/2012 al 22/08/2012.

Il Dipendente Delegato Veneranda Mazza

Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2012: ☐ decorsi 10 giorni di pubblicazione all'albo pretorio; ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva.

> Il Dipendente Delegato Veneranda Mazza

La presente deliberazione si compone di n. 7 compresa la presente pagine ed è copia conforme all'originale.

Fi.to L'incaricato del Sindaco Veneranda Mazza